

Informativa per la clientela di studio

N. 165 del 07.11.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Canone Rai: la presentazione dell'istanza per la rateizzazione

*Entro il **15 novembre prossimo**, i pensionati, titolari di un reddito di pensione **non superiore a 18.000 euro**, possono chiedere all'ente previdenziale di appartenenza, che eroga il relativo trattamento, di rateizzare il pagamento del canone annuale RAI **in un numero massimo di 11 rate** senza l'applicazione degli interessi. Le condizioni per poter accedere a tale forma di pagamento rateale del canone televisivo è che il richiedente sia titolare di:*

- un abbonamento alla televisione;*
- un trattamento pensionistico in essere alla data della scadenza per la presentazione della domanda;*
- un reddito complessivo da pensione di importo lordo **pari o inferiore a € 18.000** riferito all'anno precedente a quello della richiesta.*

Premessa

I contribuenti con un reddito da pensione non superiore a 18mila euro, **hanno tempo fino al 15 novembre prossimo** per chiedere al loro istituto pensionistico di versare il canone di abbonamento alla televisione a rate, cosicché potranno pagare lo stesso, dilazionando il versamento in più rate mensili.

La richiesta al proprio ente pensionistico

Gli interessati devono quindi ricordarsi di chiedere (entro il prossimo 15 novembre) al proprio ente pensionistico, in qualità di sostituto d'imposta, di scalare mese per mese, da gennaio a novembre, la quota che consentirà di ripartire, nell'arco di undici mesi, la somma complessivamente dovuta.

Chi può chiedere la rateazione

Possono chiedere la rateazione del pagamento dell'abbonamento Rai gli abbonati pensionati con un reddito da pensione **non superiore a 18.000 euro**.

Il contribuente, al momento della scadenza per la presentazione della domanda, deve:

- essere titolare un abbonamento alla televisione;
- essere titolare un trattamento pensionistico in essere alla data della scadenza per la presentazione della domanda;
- avere un reddito complessivo da pensione di importo lordo **pari o inferiore a € 18.000** riferito all'anno precedente a quello della richiesta.

Osserva

Per i neopensionati, il conto si fa rapportando ad anno la mensilità percepita al momento della presentazione dell'istanza.

La corresponsione deve avvenire con cadenza mensile.

La presentazione dell'istanza

Chi intende usufruire della rateizzazione del canone Rai può presentare annualmente **all'ente previdenziale**, in qualità di sostituto d'imposta, la relativa domanda entro il termine del 15 novembre dell'anno precedente quello cui l'abbonamento annuale si riferisce.

La richiesta del pensionato va presentata alla Sede Inps Gestione ex Inpdap di competenza e ha validità annuale.

L'istanza deve recare il numero di abbonamento e costituisce opzione di pagamento annuale del canone. Può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Se il soggetto è titolare **di due o più trattamenti pensionistici**, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.

In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale.

Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell'anno precedente a quello della richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell'anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.

Rinnovo dell'istanza ogni anno

Le modalità applicative della misura sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del **29 settembre 2010**; inoltre si ricorda che la **scelta della rateizzazione va rinnovata anno per anno**, con la conseguenza che chi ha già usufruito del frazionamento nel 2012, e decide di avvalersene anche per il 2013 **deve riproporre la richiesta**.

In caso di più pensioni

Pur dovendo rispettare la soglia massima dei 18.000 euro, chi percepisce più pensioni può scegliere a quale ente rivolgersi per chiedere la rateazione, a patto che l'importo erogato da quell'istituto consenta di recuperare l'intero canone.

Nel caso in cui cessasse l'erogazione del trattamento pensionistico, l'ente previdenziale farà sapere all'utente o ai suoi eredi il numero delle rate già versate e l'ammontare del residuo ancora dovuto. L'Agenzia delle Entrate, comunicherà le modalità di pagamento.

Importo insufficiente

Se l'importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente l'ente pensionistico deve suddividere l'importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.

Osserva

Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale, al pensionato viene comunicato dall'ente l'importo delle rate trattenute e l'importo residuo.

L'ente previdenziale, una volta verificata la posizione del suo assistito, comunica allo stesso, entro il 15 gennaio, se è in regola con i requisiti, e se la sua domanda di rateazione è stata accolta:

- ↳ la prima quota sarà detratta a partire da gennaio;
- ↳ l'ente certificherà poi, con il Cud, che il canone è stato pagato.

In caso di respingimento della domanda, il pensionato dovrà pagare il canone secondo modalità e termini ordinari.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 